

256
2

Prot. n. 0057921



Al Ministro dell'economia e delle finanze

di concerto con

il Ministro dell'Interno,

*il Ministro per gli Affari regionali, il turismo e
lo sport e*

il Ministro per la coesione territoriale

VISTO l'articolo 20, comma 3, penultimo periodo, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 30, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che dispone, per gli enti territoriali che partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la riduzione, per un importo complessivo di 20 milioni di euro, dell'obiettivo del patto di stabilità interno di cui agli articoli 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTO l'articolo 36, commi 2 e 4, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 che dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle riforme per il federalismo, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e il Ministro per la semplificazione normativa, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità della sperimentazione di cui all'articolo



36, comma 1, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché individuate le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011 concernente “Individuazione delle amministrazioni che partecipano alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118”;

VISTA l’intesa sancita in Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 19 gennaio 2012 riguardante lo schema di decreto in corso di emanazione, che sostituisce il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011 concernente “Individuazione delle amministrazioni che partecipano alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118”;

VISTE le note del 29 febbraio 2012 con cui il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha invitato i comuni di Torino, Grazzanise, Sospirolo, Napoli, Frosinone e Porto Cesareo che non hanno avviato la sperimentazione a dare attuazione al citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2011 sulla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118;

VISTE le note con cui i comuni di Porto Cesareo e di Sospirolo hanno comunicato che non intendono avviare la sperimentazione;

CONSIDERATO che, alla data del 30 aprile 2012, i comuni di Torino, Grazzanise, Napoli e Frosinone, non hanno dato seguito alla formale richiesta di avviare la sperimentazione;

VISTO l’articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011 concernente le modalità di attuazione della sperimentazione di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che prevede l’esclusione dalla sperimentazione e dal sistema premiante degli enti che non applicano correttamente le disposizioni del richiamato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;



VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2012 concernente “Individuazione delle amministrazioni che partecipano alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118”, che sostituisce il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011 di pari oggetto;

VISTO l’articolo 31, comma 2, della summenzionata legge 12 novembre 2011, n. 183 che dispone che, ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano alla media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma;

VISTO il comma 4 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011, che, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, prevede che gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno devono conseguire, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell’articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTO il comma 5 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011 che dispone, per gli enti locali che risultano collocati nella classe più virtuosa - in esito a quanto previsto dall’articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111 - che il conseguimento dell’obiettivo strutturale avviene realizzando un saldo espresso in termini di competenza mista pari a zero, ovvero pari ad un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti dall’applicazione della cosiddetta “clausola di salvaguardia” introdotta dal successivo comma 6 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 giugno 2012, n. 0020386, concernente gli obiettivi programmatici del Patto di stabilità interno per il triennio 2012-2014 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti emanato ai sensi del comma 19, secondo periodo, dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 volto a definire il prospetto dimostrativo dell’obiettivo determinato, per ciascun ente, ai sensi dei commi da 2 a 6 dello stesso articolo 31, e le relative modalità di trasmissione;



VISTO l'articolo 32 della legge n. 183 del 2011, che, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, disciplina il patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

RAVVISATA quindi l'opportunità di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al citato articolo 20, comma 3, penultimo periodo, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per la definizione dei criteri in base ai quali operare la riduzione degli obiettivi degli enti che partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTA l'intesa sancita in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 6 giugno 2012;

D E C R E T A

Art.1

(Criterio di riparto)

1. Per l'anno 2012, la ripartizione del miglioramento di 20 milioni di euro dell'obiettivo tra regioni, province e comuni che partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 avviene in proporzione al contributo alla manovra di finanza pubblica richiesto ai predetti comparti con decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e con decreto legge 13 agosto 2011, n. 138.
2. Il miglioramento dell'obiettivo di 20 milioni di euro di cui al comma 1 è attribuito per 12 milioni di euro alle regioni, per 2 milioni di euro alle province e per 6 milioni di euro ai comuni.



Art. 2

(Incremento dell'obiettivo delle Regioni)

1. Per l'anno 2012, gli obiettivi del patto di stabilità interno, in termini di competenza finanziaria e di cassa, determinati ai sensi dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n.183 delle Regioni che partecipano alla sperimentazione prevista dall'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono incrementati degli importi indicati nel seguente elenco:

Regioni	Importo in euro
Basilicata	322.800
Campania	2.298.900
Lazio	2.725.300
Lombardia	3.944.600
Sicilia	2.708.400

Art. 3

(Riduzione dell'obiettivo delle province)

1. Le somme previste dal comma 2 dell'articolo 1 del presente decreto, sono ripartite fra le province di cui al comma 1 del medesimo articolo, per metà in quota fissa e per la restante metà in proporzione all'obiettivo del patto di stabilità interno.
2. Per l'anno 2012, l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascuna provincia è ridotto dell'importo risultante dall'applicazione dei criteri di cui al precedente comma e indicato nel seguente elenco:

Provincia	Importo in euro
Biella	103.409
Bologna	181.713
Brescia	201.271
Caserta	127.159
Catania	110.934
Firenze	194.856
Genova	169.479



Pescara	100.547
Potenza	112.625
Roma	431.947
Savona	115.238
Treviso	150.821

Art. 4

(Riduzione dell'obiettivo dei comuni)

1. Le somme previste dal comma 2 dell'articolo 1 del presente decreto, sono ripartite fra i comuni di cui al comma 1 dell'articolo 1 secondo i seguenti criteri:
 - a) il 50% è distribuito in proporzione al concorso relativo di ciascun ente al risanamento dei conti pubblici rispetto al totale degli enti sperimentatori. Il contributo al risanamento è definito ai sensi dell'articolo 31, commi 2 e 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Gli enti con un contributo superiore ai 50 milioni di euro concorrono al calcolo per la suddetta cifra;
 - b) il restante 50% è assegnato in relazione all'onere che ciascun comune sostiene rispetto al totale degli enti sperimentatori. L'onere è valutato in base ad un peso posto pari a 5 per i comuni con meno di 25.000 abitanti, 6 per quelli fino a 50.000 abitanti, 7 per quelli fino a 100.000 abitanti e 8 per quelli maggiori di 100.000 abitanti;
 - c) i comuni virtuosi per l'anno 2012 ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111 sono esclusi dal riparto;
 - d) il contributo che deriva dalle lettere a) e b) non può superare per ciascun ente il 6% del concorso al risanamento come definito dall'articolo 31, commi 2 e 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183. L'eccedenza rispetto al tetto del 6% è ripartita in base al criterio di cui alla lettera b).
2. Per l'anno 2012, l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascun comune è ridotto dell'importo risultante dall'applicazione dei criteri di cui al precedente comma e indicato nel seguente elenco:



Comune	Importo in euro
Alba	0
Andora	0
Ascoli Piceno	104.974
Avezzano	73.732
Bari	291.121
Barlassina	36.787
Biella	81.609
Bisceglie	85.221
Bologna	307.822
Brembate di Sopra	55.109
Brescia	0
Bronte	59.262
Budrio	55.278
Cagliari	222.507
Cattolica	64.910
Falconara Marittima	77.938
Fermo	77.795
Firenze	307.822
Frascati	64.279
Genova	307.822
Giussano	56.388
Grottaferrata	57.703
Guglionesi	37.017
Iglesias	74.511
Lecce	136.966
Livorno	179.297
Lodi	89.370
Magenta	62.994
Mandello del Lario	51.545
Manfredonia	93.113
Matera	92.954
Milano	307.822
Modena	223.498
Pavia	124.660
Perugia	179.157
Pescara	148.995
Piazza Armerina	56.962
Pizzo Calabro	51.376
Poggio Mirteto	45.004
Portici	101.604
Potenza	122.601
Prato	174.631



Reggio nell'Emilia	167.950
San Zenone degli Ezzellini	27.540
Sanluri	51.605
Sassuolo	81.029
Scanzano Jonico	45.137
Sorbolo	50.786
Sortino	51.555
Susegana	0
Trani	88.337
Trasacco	28.494
Treviso	115.351
Venezia	307.822
Vicenza	140.876
Viterbo	101.361

Art. 5

(Esclusione dal sistema premiale)


1. Gli enti che non applicano correttamente le disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e che sono, pertanto, esclusi dal sistema premiale ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011, non beneficiano delle riduzioni disposte dal presente decreto.

21 SET. 2012

Il Ministro dell'economia e delle finanze



Il Ministro dell'interno



Il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport



Il Ministro per la coesione territoriale